

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 155/02/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso di cui in epigrafe la società C.LF. LARIOFLEX di CR. MA. & C., impugnava il diniego di rimborso ILOR anno 1997 per l'importo di € 22.680,20, a seguito di istanza sollecito presentata in data 30/12/2010, deducendone la illegittimità:

1) in quanto, trattandosi di rimborso ex art. 41 del DPR 602/73, il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi modello 750/98 per redditi anno 1997 dovrebbe essere rimborsato in via automatizzata dall'Ufficio senza che il contribuente venga onerato da qualsivoglia attività;

2) in ogni caso, l'Ufficio avrebbe potuto effettuare sulla base della dichiarazione sia un controllo formale ex art. 36 bis che sostanziale ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/73; decorso ogni termine utile finalizzato ai controlli suddetti, dall'1/1/2003 si sarebbe consolidato il diritto alla prescrizione del rimborso "ed il conseguente obbligo dell'Amministrazione di procedere al relativo rimborso";

3) richiama, poi, l'art. 6 della legge 212/2000 e una serie di sentenze di merito e di legittimità per sostenere che la prescrizione decennale si verificherebbe non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma da quando l'Amministrazione finanziaria non poteva più procedere a controlli sulla posizione di quell'annualità; concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso, oltre agli interessi di legge.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Como si costituiva ritualmente e chiedeva il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente alle spese di giudizio; assumeva che la prescrizione estintiva produce l'estinzione del diritto soggettivo per effetto dell'inerzia del titolare del diritto stesso che non lo esercita o non ne usa per il tempo determinato dalla legge. Il legislatore ha chiaramente stabilito che TUTTI i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva con alcune limitate eccezioni espressamente menzionate (diritti indisponibili, diritto di proprietà ecc.). Pertanto, poiché per il diritto al rimborso in contestazione non è prevista una prescrizione breve, concludeva che il termine prescrizionale è quello decennale ordinario di cui all'art. 2946 codice civile.

A supporto di tale tesi e della legittimità del proprio operato, richiama le sentenze della Corte di Cassazione n. 11511 del 7/9/2001 e n. 11416 del 5/9/2000, secondo le quali il rimborso del credito fiscale è sottoposto alla prescrizione decennale ex art. 2946 del codice civile; richiama, poi, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 2687 del 07/02/2007 secondo la quale per il credito d'imposta evidenziato in dichiarazione l'azione per ottenere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria è sottoposta al termine ordinario di prescrizione decennale.

Con riferimento, infine, alle presunte violazioni dei principi di equità, fiducia e collaborazione invocati dalla ricorrente, assumeva che nel caso di specie non si rilevarebbe nessuna incertezza, né nell'applicazione dell'istituto della prescrizione né sul dies a quo per la sua decorrenza.

All'odierna pubblica udienza le parti insistono nelle rispettive conclusioni; parte ricorrente produce risoluzione ministeriale e deposita la nota spese. La Commissione riserva la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, visti gli atti processuali, rileva che il credito chiesto a rimborso scaturisce dalla dichiarazione dei redditi della società mod. 750/1998 per il periodo d'imposta 1997; che dalla data di presentazione della dichiarazione fino al 30/12/2010, data del sollecito

del rimborso, parte ricorrente non ha prodotto nessun atto interruttivo del diritto al rimborso nei confronti dell'Ufficio.

Ciò premesso, la Commissione ritiene legittimo il diniego emesso dall'Agenzia delle Entrate giacché nel caso concreto, in assenza di atti interrottivi, il diritto al rimborso si è prescritto per inerzia del titolare che non lo ha esercitato per il tempo determinato dalla legge ossia anni 10 ex art. 2946 del codice civile.

Le ragioni per cui l'ordinamento giuridico riconnette all'inerzia del titolare, protratta nel tempo, l'estinzione del diritto sopivo consiste nella esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

Invero, eccetto i casi espressamente previsti dalla legge, tutti i diritti sono soggetti a prescrizione ed il diritto al rimborso contestato, è soggetto alla prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 del. codice civile che così recita: "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni. D'altra parte, anche il Giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 11511 del 7/9/2001 e n. 11416 del 5/9/2000) ha sempre precisato che il rimborso del credito fiscale, o chiesto nella dichiarazione dei redditi o esercitato nei termini di decadenza (laddove previsto), per imposte versate in eccesso, è sottoposto alla prescrizione decennale ex art. 2946 codice civile.

Nel caso concreto, il dies a quo della prescrizione decennale decorre dalla data di presentazione del modello 750/1998 per l'anno 1997.

Invero, in tema di imposte sui redditi, se il contribuente ha evidenziato un credito d'imposta nella dichiarazione, ai fini del rimborso del credito non trova applicazione il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del DPR n. 602/73 non occorrendo la presentazione di un'apposita istanza.

L'Amministrazione, con la dichiarazione, viene resa edotta dei conteggi effettuati dal contribuente ed è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria; pertanto, la relativa azione è sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale il cui decorso è immediato quindi dalla data di presentazione della dichiarazione), e che su di esso non interferisce, in senso dilatorio o sospensivo, il concorrente potere di liquidazione da parte dell'Amministrazione procedente (cif. Cassazione a Sezioni Unite n. 2678 del 7/2/2007 che è tornata ad occuparsi della questione di decorrenza della prescrizione ordinaria ex art. 2946 c. c. nel caso di rimborsi di crediti esposti in dichiarazione).

Quanto alle presunte violazioni dei principi di equità, fiducia e collaborazione eccepiti dalla ricorrente, la Commissione non rileva alcuna incertezza né sull'applicazione dell'istituto della prescrizione decennale né sul dies a quo per la sua decorrenza.

Per questi motivi la Commissione rigetta il ricorso e, tenuto conto della complessità e della natura della controversia, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

DISPOSITIVO

La Commissione rigetta il ricorso e compensa le spese giudiziali.